

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1980, n. 51.

Istituzione del capitolo di entrata per l'assegnazione dal Ministero dei Lavori Pubblici e del capitolo di spesa per l'esecuzione dei lavori sulla linea di navigazione interna di seconda classe Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante ricadenti nel territorio del Veneto.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

A seguito dell'affidamento in concessione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione del Veneto di lavori di completamento, ricalibramento, prosecuzione e sistemazione necessari sulla linea navigabile di seconda classe Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, ricadenti nel territorio del Veneto, di cui all'art. 1 - lett. c) della legge 28 aprile 1976 n. 237, sono apportate al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:	Competenza	Cassa
Cap. 024002091: « Assegnazione dal Ministero dei Lavori Pubblici per l'esecuzione di lavori di completamento, ricalibramento, prosecuzione e sistemazione necessari sulla linea navigabile Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, ricadenti nel territorio del Veneto ». (Capitolo di nuova istituzione).	L. 3.850.000.000	L. 3.850.000.000

Stato di previsione della spesa

In aumento:		
Cap. 045004607: « Spesa per l'esecuzione di lavori di completamento, ricalibratura, prosecuzione e sistemazione necessari sulla linea navigabile Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante ricadenti nel territorio del Veneto ». (Capitolo di nuova istituzione).	L. 3.850.000.000	L. 3.850.000.000

Art. 2

I lavori di cui al precedente art. 1 affidati in concessione dal Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione, seguono, per l'esecuzione, la normativa statale vigente per le opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'importo dei lavori affidati in concessione viene aumentato di una aliquota pari al 2 per cento per spese generali e tecniche e di collaudo.

Per la direzione e la contabilità dei lavori la Regione provvede a mezzo del dipendente Centro Operativo Veneto

per la Navigazione Interna con sede in Rovigo, mentre per la gestione amministrativa provvede il Dipartimento per la viabilità e i Trasporti preposto alla navigazione interna.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 maggio 1980

p. IL PRESIDENTE:
Cortese